Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2019

Verona, 27 giugno 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ACQUE – Linee guida ISPRA per il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche PFAS nelle acque superficiali e sotterranee.....3
MUD 2019 – Sanzioni ridotte per i ritardatari.....3
RIFIUTI/EOW -Modificato l'art. 184-ter D.Lgs 152/2006, cessazione della qualifica del rifiuto, Legge 55/2019 (cd. Sblocca Cantieri).....4

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO - Bando Isi 2018: il 14 giugno l'invio delle domande online.....5

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico, interpello salute e sicurezza sul lavoro n.4/2019.....5

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativa.....6
COSMETICI – Modello per la notifica dei siti di produzione.....6
FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa.....7
MANGIMI – Aggiornamento normativa.....7
REACH/CLP – Restrizione per (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo – e suoi derivati – associati a solventi organici nei prodotti spray destinati alla vendita al pubblico , Reg. Ue 2019/957.....9
RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI – Indicazioni ministeriali in risposta a due quesiti.....9
SOSTANZE PERICOLOSE - Deroghe al divieto di uso del piombo in alcune Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.....10
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – ADR 2019, in vigore dal 1° luglio.....10

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Linee guida INAIL sulla manutenzione.....11

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
04.06.2019 "QUANDO E' OBBLIGATORIO IL MEDICO COMPETENTE IN AZIENDA: CHIARIMENTI E NOVITA'"
26.06.2019 "CLASSIFICAZIONI DI PERICOLO DEI PRODOTTI CHIMICI: TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E GESTIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA REACH E CLP"

ACQUE – Linee guida ISPRA per il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche PFAS nelle acque superficiali e sotterranee

http://www.apiverona.it/acque-linee-guida-ispra-per-il-monitoraggio-delle-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-superficiali-e-sotterranee/

Fonte ISPRA

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono molecole altamente resistenti ai processi di degradazione termica, biodegradazione, idrolisi, metabolizzazione e di conseguenza altamente persistenti nell'ambiente in considerazione anche del fatto che sono sostanze altamente solubili in acqua.

Questi composti non sono naturalmente presenti in natura; la loro presenza proviene da attività antropica, per lo più da procedimenti di produzione industriale, operazioni di smaltimento o dal rilascio nell'ambiente derivante da numerosi prodotti che li contengono.

La loro diffusa presenza e il loro bioaccumulo nell'uomo e nell'ambiente rendono alcune di queste sostanze molto tossiche.

Per questo motivo, ISPRA insieme a SNPA ha avviato le attività per monitorare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Nel rapporto sono presentati i risultati di un'indagine preliminare a livello nazionale che permetterà alle Regioni la programmazione del monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici superficiali e sotterranei secondo la Direttiva Quadro Acque nell'ambito delle attività dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici.

La pubblicazione è disponibile solo in formato elettronico

Link alla pubblicazione

MUD 2019 – Sanzioni ridotte per i ritardatari

http://www.apiverona.it/mud-2019-sanzioni-ridotte-per-i-ritardatari/

Si ricorda che il 22 giugno 2019 è scaduto il termine per la presentazione del MUD relativo all'anno 2018.

La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa ma entro 60 giorni dalla scadenza **(60 giorni e non due mesi)** comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
L'omessa comunicazione e la comunicazione eseguita in modo incompleto o inesatto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000 (art. 13, comma 7, del D.Lgs. 209/2003).

Comunicazione produttori AEE:
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 20.000 (art. 38, comma 2, lettera h, del D.Lgs 49/2014).

RIFIUTI/EOW -Modificato l'art. 184-ter D.Lgs 152/2006, cessazione della qualifica del rifiuto, Legge 55/2019 (cd. Sblocca Cantieri)
http://www.apiverona.it/rifiutieow-modificato-lart-184-ter-d-lgs-1522006-cessazione-della-qualifica-del-rifiuto-legge-552019-cd-sblocca-cantieri/

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, recante la *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (noto come decreto Sblocca Cantieri).

Il provvedimento, **in vigore dal 18 giugno 2019**, contiene un'importante modifica all'art. 184-ter, del D.Lgs.152/2006 in merito alla " Cessazione della qualifica di rifiuto" (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010).

Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 del citato articolo 184-ter viene sostituito. A partite dal 18 giugno 2019, in attesa che vengano adottati uno o più decreti recanti i criteri End of Waste EOW per specifiche tipologie di rifiuti, le autorità competenti potranno concedere singole autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006) basandosi sui criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (DM 5 febbraio 1998, DM 161/2002 e DM 269/2005), nonché individuando condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l'attuazione dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 178) per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Il Ministero Ambiente potrà emanare **delle linee guida** per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate dopo il 18 giugno 2019 dovranno presentare alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle suddette linee guida entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse.

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO - Bando Isi 2018: il 14 giugno l'invio delle domande online
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-bando-isi-2018-il-14-giugno-linvio-delle-domande-online/

Fonte www.inail.it

A partire dal 6 giugno 2019 è possibile scaricare il codice identificativo per partecipare al click day.
Il 14 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 15:20, si svolge il click-day valido per l'accesso ai finanziamenti Isi di cui al Bando 2018.

Le imprese, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono accedere alla procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online della domanda.

Sono, inoltre, disponibili le regole tecniche con le indicazioni sulle modalità operative di partecipazione al click day 2019.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico, interpello salute e sicurezza sul lavoro n.4/2019
http://www.apiverona.it/medico-competente-tenuta-della-documentazione-sanitaria-su-supporto-informatico-interpello-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-n-42019/

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro l'interpello n. 4 del 28 maggio 2019 recante "Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico."

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «*è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più "personali"? E' lecito che l'Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?*»

La Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione *automatica* dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle *cartelle sanitarie e di rischio* inserite su un *data base* aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della *privacy*, g**arantiscano l'accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all'amministratore di sistema di potervi accedere.**

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-4/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 maggio 2019 n. 137 il "REGOLAMENTO (UE) 2019/831 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2019 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici".

Il provvedimento, in vigore dal 12 giugno p.v., introduce 226 nuove sostanze nell'elenco di quelle che sono vietate nella formulazione dei prodotti cosmetici e ha disposto la modifica dell'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti e dell'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici aggiornandoli alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Viene così di fatto aggiornata la normativa che disciplina la fabbricazione di cosmetici alle disciplina prevista per la classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

COSMETICI – Modello per la notifica dei siti di produzione

http://www.apiverona.it/cosmetici-modello-per-la-notifica-dei-siti-di-produzione/

Fonte Ministero Salute

Il Ministero Salute con provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha approvato il modello "Comunicazione delle informazioni di sito di produzione" per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1 del DM 27 settembre 2018 "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici",

Il modello viene riportato in Allegato 1 al suddetto provvedimento corredato da indicazioni per la compilazione e dovrà essere inviato a mezzo pec dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del citato decreto sia al Ministero della Salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico che alla Regione / Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2.

Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative con propria circolare esplicativa utile per la corretta individuazione delle operazioni di produzione.

FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/fertilizzanti-aggiornamento-normativa-3/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2019 n. 130 il DM del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 26 marzo 2019 recante "Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

Con tale decreto, in vigore dal 6 giugno u.s., viene aggiornata la normativa nazionale che ha previsto il riordino e la revisione della disciplina dei fertilizzanti, le disposizioni relative agli ammendanti e ai prodotti ad azione specifica.

Pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della UE serie L n° 170 del 25 Giugno 2019 il Regolamento (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Il Regolamento entra in vigore il prossimo 16 luglio 2019 e si applica a partire dal 16 luglio 2022, data in cui sarà abrogato il Reg. CE 2003/03.

Il presente regolamento, che modifica le regole per il commercio dei fertilizzanti, non si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

MANGIMI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-6/

Si segnalano i seguenti regolamenti UE approvati di recente in materia di mangimi:

n. 764 del 14 maggio 2019, in vigore il 4 giugno 2019, con il quale viene autorizzato l'impiego, secondo le condizioni previste, dei preparati lactobacillus hilgardii e lactobacillus buchneri nei mangimi destinati a tutte le specie animali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 15 maggio 2019 n. 126)

n. 781 del 15 maggio 2019 con il quale viene autorizzato l'impiego del preparato 3-fitasi prodotto da Komagataella phaffii nei mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 16 maggio 2019 n. 127)

n. 804 del 17 maggio 2019 che conferma l'impiego delle sostanze in forma organica del selenio e della selenometionina nei mangimi destinati a tutte le specie animali
n. 805 del 17 maggio 2019 che ha autorizzato l'impiego del preparato muramidasi nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori da ingrasso
(pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 20 maggio 2019 n. 132)

n. 849 del 24 maggio 2019 che modifica l'autorizzazione relativa all'utilizzo del colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 maggio 2019 n. 139)

n. 857 del 27 maggio 2019 con il quale viene rinnovato l'impiego della sostanza saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati alle pecore da latte e alle capre da latte(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 28 maggio 2019 n. 140)

n. 892 del 28 maggio 2019 con il quale è stato autorizzato l'impiego del preparato saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori

n. 893 del 28 maggio 2019 che ha rinnovato l'impiego della sostanza bacillus subtilis nei mangimi destinati ai polli da ingrasso; in vigore il 18 giugno 2019
n. 894 del 28 maggio 2019 permette l'uso della sostanza l-treoninanei prodotta da escherichia coli nei mangimi destinati a tutte le specie animali
(pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 29 maggio 2019 n. 142)

n. 898 del 29 maggio 2019 che autorizza l'impiego del preparato eugenolo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso
n. 899 del 29 maggio 2019, in vigore il 23 giugno 201, che conferma l'impiego, secondo le condizioni previste, della sostanza saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati agli agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso.
n. 900 del 29 maggio 2019 che ha confermato l'impiego degli additivi 8-mercapto-p-mentan-3-one e p-ment-1-en-8-tiolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali
n. 901 del 29 maggio 2019 che conferma l'impiego degli additivi riboflavina prodotta da Ashbya gossypii, della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (fonti di vitamina B2) nei mangimi destinati a tutte le specie animali
(pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 giugno 2019 n. 144)

n. 913 del 29 maggio 2019 ha rinnovato l'impiego della sostanza carbonato di lantanio ottaidrato nei mangimi destinati ai gatti. in vigore il 25 giugno 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 5 giugno 2019 n. 146)

n. 962 del 12 giugno 2019 che modifica la normativa comunitaria che disciplina la produzione degli additivi destinati all'alimentazione animale, prevedendo due nuovi gruppi funzionali. Il nuovo provvedimento, in vigore il 3 luglio 2019, introduce nella normativa che regolamenta la produzione degli additivi destinati all'alimentazione animale, il nuovo gruppo funzionale "sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi", nella categoria "additivi tecnologici", e il nuovo gruppo funzionale "stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress", nella categoria "additivi zootecnici" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L del 13 giugno 2019 n. 156)

REACH/CLP – Restrizione per (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo – e suoi derivati – associati a solventi organici nei prodotti spray destinati alla vendita al pubblico , Reg. Ue 2019/957
http://www.apiverona.it/reachclp-restrizione-per-3344556677888-tridecafluoroottil-silanetriolo-e-suoi-derivati-associati-a-solventi-organici-nei-prodotti-spray-destinati-alla-vend/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 154 del 12.6.2019 il "*Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione dell'11 giugno 2019 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA"*.

Con tale provvedimento, in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 inserendo la seguente voce:
«73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo Uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA)

1. Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico <u>dopo il 2 gennaio 2021</u> individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.

2. Ai fini della presente voce, per "prodotti spray" si intendono gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.

3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, l'imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici, come indicato al paragrafo 1, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: "Uso riservato agli utilizzatori professionali" e "Letale se inalato", con il pittogramma GHS06.

4. La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza contiene le seguenti informazioni: "L'uso di miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali; tali miscele recano la seguente dicitura 'Letale se inalato'.".

5. I solventi organici di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 comprendono i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol.»

RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI – Indicazioni ministeriali in risposta a due quesiti
<u>http://www.apiverona.it/rischio-incidenti-rilevanti-indicazioni-ministeriali-in-risposta-a-due-quesiti/</u>

Fonte Ministero Ambiente

Il Ministero Ambiente nella sezione Rischio Industriale/Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.lgs. 105/2015)/Quesiti presentati al Coordinamento riguardanti l'applicazione del D.lgs.105/2015 ha pubblicato le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ad alcuni quesiti relativi all'applicazione di detto decreto.

Le risposte approvate e pubblicate in questi giorni sono le seguenti:

- Quesito n.17/2019: Distanze danno emissioni atmosfera
- Quesito n.18/2019: Assoggettabilità serbatoio a servizio oleodotto

SOSTANZE PERICOLOSE - Deroghe al divieto di uso del piombo in alcune Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-deroghe-al-divieto-di-uso-del-piombo-in-alcune-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019 il DM Ministero Ambiente 15 aprile 2019 recante "Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)".

Con tale provvedimento vengono recepite alcune direttive europee che derogano al divieto dell'uso del piombo in specifiche apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE, modificando l'allegato III del D.lgs. 27/2014 che contiene le deroghe per l'utilizzo delle sostanze pericolose.

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° luglio 2019, ad esclusione delle deroghe previste dalla direttiva 2019/178/UE per l'utilizzo del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale, vigenti dal 22 luglio 2019.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – ADR 2019, in vigore dal 1° luglio
http://www.apiverona.it/trasporto-merci-pericolose-adr-2019-in-vigore-dal-1-luglio/

Si ricorda che dal 1° luglio 2019 la modifica dell'Accordo Europeo relativa al trasporto Internazionale su strada delle merci pericolose (ADR 2019) diventa obbligatoria, in quanto viene meno il periodo transitorio durante il quale gli operatori potevano continuare ad applicare l'ADR 2017.

Pertanto i soggetti che effettuano il trasporto di sostanze pericolose, di cui fanno parte anche i rifiuti, dovranno attenersi alle novità approvate e recepite con il DM 12 febbraio 2019.

Si evidenzia in particolare la classificazione delle merci contenenti sostanze corrosive (prodotti commercializzati e rifiuti) secondo le nuove procedure che si rifanno al Regolamento CE n.1272/2008 (CLP). Nel caso delle miscele, la classificazione e l'assegnazione dei gruppi di imballaggio (I, II o III) avviene per stadi in base alle informazioni disponibili sulla miscela in quanto tale, su miscele simili e/o sui componenti della miscela stessa.

Nel caso una miscela non sia stata testata per determinare il suo potenziale di corrosione cutanea, e non siano disponibili dati sufficienti su miscele simili, l'assegnazione del gruppo di imballaggio va fatta prendendo in considerazione le proprietà corrosive delle sostanze contenute nella miscela.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Linee guida INAIL sulla manutenzione
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-linee-guida-inail-sulla-manutenzione/

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall'INAIL un nuovo documento a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell'INAIL dal titolo *"La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione".*

Come si legge nella Prefazione, l'attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un'impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come "riparazione quando si verifica un guasto", ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un'attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi.

In questo senso, gli obblighi di manutenzione e le modalità del loro adempimento pongono di fronte a una duplice problematica:

- da un lato, l'esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro;
- dall'altro, l'assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza nella manutenzione degli stessi addetti per le attività.

Problemi specifici, infine, si pongono laddove le operazioni di manutenzione siano esternalizzate, come spesso accade, con l'affidamento in appalto. In tali contesti, una corretta valutazione dei rischi non puo prescindere dal rilievo delle eventuali interferenze date dalla possibile compresenza, in un unico contesto, dei lavoratori di più imprese impiegati in attività diverse.

Il nuovo documento si sofferma sulla manutenzione come processo continuo, gli interventi manutentivi e l'impatto sulla sicurezza.
Il presente elaborato prende in considerazione, in particolare, tre aspetti fondamentali:
• la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro
• l'esternalizzazione della manutenzione e
• i rischi dovuti alle interferenze nell'ambiente lavorativo.

Indice
1. Effetti della manutenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro
1.1. Introduzione
1.2. Pericoli a cui sono esposti i lavoratori operanti nella manutenzione
1.3. Infortuni e malattie professionali tra i lavoratori
1.4. I problemi di una manutenzione carente o scarsa
1.5. Progettare la manutenzione, eseguirla e verificarla

2. Soluzioni per una manutenzione sicura
2.1. Introduzione
2.2. Pericoli che si incontrano durante l'attività manutentiva
2.3. Incidenti
2.4. Rischi specifici associati alle attività di manutenzione
2.5. Lezioni apprese dalle buone pratiche
2.6. Fattori di successo per la prevenzione dei rischi nei lavori di manutenzione
2.7. Ridurre i rischi: alcune raccomandazioni pratiche

3. La manutenzione nel d.lgs. 81/2008
3.1. Introduzione
3.2. Manutenzione dei luoghi di lavoro

4. La manutenzione delle attrezzature di lavoro
4.1. Introduzione
4.2. Commento sugli articoli del d.lgs. 81/2008 relativi alle attrezzature
4.3. Informazione, formazione e addestramento
4.4. Le verifiche delle attrezzature di lavoro dell'Allegato VII, d.lgs. 81/2008
4.5. Obblighi dei lavoratori

5. La manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
5.1. Introduzione
5.2. Definizione
5.3. Obbligo di uso dei DPI
5.4. Requisiti di sicurezza dei DPI e marcatura CE
5.5. Classificazione in categorie
5.6. Contenuti delle istruzioni e informazioni del fabbricante
5.7. Scelta dei DPI
5.8. La manutenzione dei DPI

6. La manutenzione degli impianti
6.1. Introduzione
6.2. Parametri da valutare ai fini della manutenzione
6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria
6.4. Manutenzione dell'impianto e manutenzione dei componenti

7. Aspetti legislativi e normativi riguardanti la manutenzione e le verifiche degli impianti elettrici
7.1. La protezione dai rischi di natura elettrica nei luoghi di lavoro
7.2. Scopo di manutenzione, verifiche, misure e prove
7.3. Tipi di verifica
7.4. Il d.p.r. 462/01
7.5. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
7.6. Le verifiche degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
7.7. Le verifiche straordinarie degli impianti
7.8. Controlli ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 81/2008
7.9. Chi può effettuare i controlli?
7.10. Cosa si intende per lavori elettrici e chi può eseguirli?
7.10.1 I lavori sotto tensione in bassa tensione
7.10.2 I lavori sotto tensione in media e alta tensione
7.10.3 I lavori in vicinanza di parti attive 76
7.11. Considerazioni sulle verifiche nel contesto dei lavori sugli impianti elettrici
7.12. Considerazioni su misure, prove e ricerca di guasti

7.13. Considerazioni sulla sicurezza delle attività di manutenzione (CEI 11-27, punti 7.1, 7.2, 7.5 e 7.6)
7.14. Predisposizione di procedure operative

8. Cenni di affidabilità
8.1. Definizione di affidabilità di un componente o sistema
8.2. Classificazione dei guasti
8.3. Richiami quantitativi relativi alla definizione di affidabilità
8.4. L'andamento temporale del tasso di guasto
8.5. Il Tempo Medio tra due Guasti
8.6. Tecniche per la valutazione dell'affidabilità
8.7. Affidabilità logistica
8.8. Disponibilità di un sistema

9. Politiche di pianificazione della manutenzione
9.1. Introduzione
9.2. La manutenzione orientata all'affidabilità
9.3. Suggerimenti utili

10. Metodi analitici di pianificazione della manutenzione
10.1. Introduzione
10.2. Utilità della manutenzione
10.3. Basi di dati e manutenzione
10.4. Modelli del ciclo di vita di un dispositivo riparabile
10.5. Analisi del modello 2

11. La tecnologia RFId al servizio della manutenzione
11.1. Introduzione
11.2. Uso come chiave di sicurezza
11.3. Uso come interblocco
11.4. Uso per l'accesso ad aree protette
11.5. Uso come inventario di sicurezza
11.6. Uso come ausilio in tempo reale per la manutenzione
11.7. Uso come soluzione impiantistica
11.8. Necessità della conoscenza degli RFId per i manutentori

12. L'esternalizzazione del servizio di manutenzione
12.1. La qualificazione di appaltatori e fornitori. Aspetti legislativi e normativi
12.1.1. Il sistema di gestione integrata
12.1.2. La responsabilità d'impresa. Il d.lgs. 231/2001
12.1.3. La qualificazione nella legislazione vigente
12.2. La selezione e la gestione di appaltatori e fornitori
12.3. La valutazione e il controllo di appaltatori e fornitori. Sistema di Vendor Rating
12.4. La sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione. Rischi da interferenza
12.5. Sintesi della gestione degli appaltatori

13. Riferimenti
13.1. Legislazione
13.2. Norme tecniche
13.3. Guide
13.4. Bibliografia

Scarica il documento